

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1086-1761-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 giugno 1962

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1962 (V. Stampato n. 3931)

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, MONETI, ZACCARI; DONATI, BELLISARIO,
ZACCARI, MONETI, BALDINI, PONTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 ottobre 1962*

**Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra
negli Istituti d'istruzione secondaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

Art. 2.

Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

su proposta dei Capi d'Istituto, può affidare un incarico fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti:

- a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;
- b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 24 ore settimanali;
- c) sia assegnato dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

Art. 3.

L'incarico per le ore oltre l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile.

Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i Capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

su proposta dei Capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:

a) *identica*;

b) non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

Art. 3.

La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.

Art. 6.

E abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.